



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2007

DISEGNO DI LEGGE 4 aprile 2007, n. 232

Disposizioni in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione per esterni

D'iniziativa del consigliere **Roberto Bombarda**
(Verdi e Democratici per l'Unione)

Presentato il **4 aprile 2007**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 4 aprile 2007, n. 232

Disposizioni in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione per esterni

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Compiti della Provincia e dei comuni*
- Art. 4 - *Contributi*
- Art. 5 - *Disposizione finanziaria*
- Art. 6 - *Entrata in vigore*

Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti in provincia di Trento.

2. Per conseguire i fini del comma 1 la Provincia promuove:

- a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti d'illuminazione esterna, nonché la prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti d'illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
- b) l'uniformità dei criteri di progettazione volti a migliorare la qualità luminosa degli impianti, per la sicurezza della circolazione stradale;
- c) la tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici, mediante la previsione di fasce di rispetto adeguate all'importanza del centro di ricerca;
- d) la formazione di tecnici delle pubbliche amministrazioni con competenze nell'ambito dell'illuminazione;
- e) azioni di sensibilizzazione sulle tematiche relative all'inquinamento luminoso e del risparmio energetico nell'illuminazione;
- f) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione.

3. Il cielo stellato è considerato patrimonio naturale della provincia, da conservare e valorizzare.

Art. 2 *Definizioni*

1. Per inquinamento luminoso dell'atmosfera s'intende ogni forma d'irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se è orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

2. Per inquinamento ottico s'intende qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti d'illuminazione su oggetti che non è necessario illuminare.

Art. 3

Compiti della Provincia e dei comuni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva un piano provinciale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico nell'illuminazione.

2. Il piano prevede in particolare:

- a) le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti d'illuminazione esterna, nonché i criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
- b) forme d'incentivazione economica per l'adeguamento delle strutture d'illuminazione esistenti;
- c) programmi di formazione professionale per tecnici e progettisti di impianti d'illuminazione. La partecipazione ai corsi di formazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di progettazioni d'illuminazione pubblica, a meno che i professionisti privi di questo titolo non documentino un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico nell'illuminazione;
- d) l'elenco degli osservatori astronomici pubblici, privati, professionali e non professionali da tutelare, nonché l'elenco delle aree naturali protette suscettibili di particolari forme di tutela dall'inquinamento luminoso. Gli elenchi sono aggiornati annualmente. Gli osservatori sono iscritti nell'elenco previa domanda del soggetto interessato e previa valutazione del programma di ricerca scientifica dell'osservatorio;
- e) l'elenco dei siti di osservazione astronomica;
- f) linee guida per la predisposizione dei piani comunali d'intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico nell'illuminazione.

3. I comuni, entro due anni dall'approvazione del piano provinciale, adottano il piano comunale dell'illuminazione, tenendo conto delle linee guida indicate dalla Giunta provinciale, e adeguano il proprio regolamento edilizio alle norme tecniche e di salvaguardia.

4. Per le campagne di sensibilizzazione e per la realizzazione dei corsi di formazione dei tecnici e progettisti la Provincia e i comuni si avvalgono della collaborazione delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno e in generale dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico nell'illuminazione.

Art. 4

Contributi

1. La provincia concede contributi ai comuni e ad altri soggetti pubblici o privati, secondo il seguente ordine di preferenza, per:

- a) impianti d'illuminazione stradale con elevata efficienza che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate, massimizzano le distanze fra gli apparecchi d'illuminazione e minimizzino costi e interventi di manutenzione;
- b) progetti d'illuminazione architettonica di particolare contenuto innovativo e tecnologico, diretti al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico;
- c) interventi di adeguamento degli impianti esistenti ricadenti nelle fasce di protezione di osservatori astronomici e siti di osservazione, in parchi, riserve naturali o biotopi;
- d) interventi di adeguamento degli impianti esistenti in zone diverse da quelle della lettera c).

2. Il regolamento di esecuzione precisa gli interventi oggetto di contributo e i relativi limiti di spesa, la misura delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande;

detta inoltre le altre disposizioni necessarie per attuare quest'articolo.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.